

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO PADOVA SUD N. 10 DEL 29/11/2023

OGGETTO: Proposta all'Assemblea di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario, del PEG e del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16.30, regolarmente convocato si è riunito il Comitato del Consiglio di Bacino Padova Sud.

Sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

PRESIDENTE	Lucia Pizzo	P
Comune di Maserà di Padova	Gabriele Volponi	P
Comune di Arqua' Petrarca	Luca Callegaro	P
Comune di Due Carrare	Alice Carpanese	P
Comune di Correzzola	Mauro Fecchio	P
Comune di Carceri	Tiberio Businaro	P
Comune di Barbona	Francesco Peotta	P

Presiede il Comitato, il Presidente Dott.ssa Lucia Pizzo.

Assiste alla seduta l'Avv. Laura Salvatore – Direttore facente funzioni del Consiglio di Bacino Padova Sud.

Il Presidente del Comitato, constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL COMITATO DI BACINO PADOVA SUD

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii. nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

- l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo n. 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;

- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;

- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i

Consigli di Bacino;

- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. n. 52/2012, sono stati individuati i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Padova Centro;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Padova Sud" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con Repertorio n. 2766 degli atti del Segretario generale del Comune di Piove di Sacco in data 16 giugno 2016.

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n. 1 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano eletti i 6 componenti del *Comitato di Bacino*;

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n.2 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "*Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino*".

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale;

- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/11, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*";

- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", che ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO che:

- ai sensi della Legge Regionale n. 52/2012, modificata dapprima dalla Legge Regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i Bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei Bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della Deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. n. 52/2012, sono stati individuati tra i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale l'ambito territoriale ottimale Padova Sud;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi del bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.18, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

RICORDATO che il D.Lgs. 118/2011 ha disposto, con decorrenza 01/01/2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 4 articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO, altresì, che ai Consigli di Bacino si ritengono applicabili le norme agevolative previste per i Comuni di minore dimensione demografica (quali: semplificazioni in materia di personale e di contabilità finanziaria ex D.lgs. 118/2011, presenza di un Revisore unico, approvazione del Documento Unico di programmazione in modalità semplificata, facoltà di

non tenere la contabilità economico-patrimoniale ex art. 232 comma 2 primo periodo TUEL), nonostante la popolazione del Bacino sia superiore al parametro di applicazione delle medesime;

DATO ATTO che la quota destinata al finanziamento dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino (da applicare ai proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Convenzione istitutiva) viene con l'approvazione del presente bilancio determinata nella misura di € 1,00/abitate per gli anni 2024, 2025 e 2026, salvo rivedere la stessa nel corso delle annualità successive o in fase di assestamento del bilancio, sulla base del numero degli abitanti residenti al 31.12.2023, tenuto conto delle quote accantonate già nel corso del 2023 ;

RICHIAMATO l'art. 17 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino secondo cui:

- gli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle rispettive quote di partecipazione;
- al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- il fabbisogno finanziario del Consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino;

CONSIDERATO che nel bilancio preventivo 2024–2026 la quota del fabbisogno finanziario del Consiglio di Bacino da coprire con i trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti, a valere sui proventi tariffari del servizio dei rifiuti, è quantificata in misura pari a 275.810,00 euro per ciascun esercizio del triennio;

-che la copertura di tale fabbisogno finanziario è ripartita tra i Comuni partecipanti in ragione delle loro quote di partecipazione stabilite dall'art. 6 della Convenzione;

RITENUTO di proporre all'Assemblea del Consiglio di Bacino, per l'approvazione, il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per la sola parte contabile, per il triennio 2024-2026, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il bilancio di cassa espone un valore non negativo e che tutti i documenti allegati previsti dalla normativa, unitamente ai criteri di riparto delle spese a carico dei singoli enti, sono in atti al presente provvedimento e saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Consiglio di Bacino in corso di realizzazione;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Padova Centro" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"»;

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI BACINO

RITENUTO necessario proporre all'Assemblea di Bacino, per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 del 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore ;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

componenti presenti:	n.7
componenti assenti:	nessuno
voti favorevoli:	n. 7
voti contrari:	nessuno
astenuti:	nessuno.

DELIBERA

1. di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di proporre all'Assemblea del Consiglio di Bacino, per l'approvazione, il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per la sola parte contabile, per il triennio 2024-2026, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il bilancio di cassa espone un valore non negativo e che tutti i documenti allegati previsti dalla normativa, unitamente ai criteri di riparto delle spese a carico dei singoli enti, sono in atti al presente provvedimento e saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Consiglio di Bacino in corso di realizzazione;

3. di approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) per il triennio 2024-2026 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di incaricare il Direttore di trasmettere al Revisore Contabile, non appena verrà nominato, la presente deliberazione al fine di predisporre il parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di dichiarare, attesa l'urgenza, **con separata votazione** espressa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: Lucia Pizzo
Organizzazione: COMUNE DI PIOVE DI SACCO/80009770282
Data: 05/01/2024 14:13:20

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

LAURA
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
04.01.2024
17:14:26
GMT+02:00



Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2024-2026

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Premessa

I Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per l'organizzazione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Sono stati istituiti e disciplinati dalla Legge regionale 31.12.2012, n. 52.

Il Consiglio di Bacino Padova Sud è formato dall'associazione di 54 Comuni ed è stato costituito, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e in attuazione della L.R. del Veneto n. 52/2012 e delle D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014 e n. 1117 dell'01.07.2014, con Convenzione.

In quanto forma associativa tra Comuni, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si applicano allo stesso le medesime norme applicabili ai Comuni in quanto compatibili.

In materia di contabilità, il Consiglio di Bacino Padova Sud soggiace alle norme di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 118/2011 cosiddetta "Armonizzazione contabile".

Pertanto, anche il Consiglio di Bacino Padova Sud è tenuto all'applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti con il D.Lgs. 118/2011 ed alla redazione dei relativi documenti contabili, adattati al ruolo ed alle attività del Consiglio di Bacino.

La redazione del bilancio secondo detti principi consente sicuramente una maggiore trasparenza e leggibilità degli strumenti di programmazione ed in particolare migliora la fruibilità degli stessi sia per gli organi di governo che per gli stakeholders.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente; si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

In particolare, detta normativa prevede che gli enti redigano il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) i cui contenuti sono definiti nell'allegato 4/1 ("Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio") al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Tale principio, nel disciplinare i contenuti del DUP, prevede un contenuto semplificato per gli enti di minori dimensioni. Si segnala a tale proposito che la recente riscrittura del paragrafo 8.4 del citato allegato 4/1 consente di considerare approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, molti documenti di programmazione dell'ente, ivi compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

Nella redazione del presente documento, pertanto, ci si riferirà a tale normativa opportunamente adattata alla luce anche delle diverse funzioni svolte dal Consiglio di Bacino rispetto ad un ente locale.

A) SEZIONE STRATEGICA

Occorre preliminarmente caratterizzare il perimetro territoriale e di competenze che costituiscono l'azione del Consiglio di Bacino Padova Sud di recente istituzione, e a tal fine giova ricostruire brevemente anche l'iter istitutivo e la situazione gestionale.

A.1 PRESENTAZIONE DEL PERIMETRO TERRITORIALE E DI COMPETENZE

A.1.1. Caratterizzazione territoriale e amministrativa.

Il Consiglio di Bacino Padova Sud esplica le proprie competenze su un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) individuato dalla Legge regionale 52/2012 .

I Sindaci dei comuni o loro assessori delegati compongono l'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud la quale svolge le funzioni previste dalla Convenzione istitutiva.

A tal fine, i Comuni intervengono, in sede di Assemblea, nell'assunzione dei provvedimenti con voto per testa e per quota, determinata in millesimi in funzione del numero di abitanti residenti nel comune di ciascun membro dell'assemblea , come da prospetto allegato.

A.1.2. Iter costitutivo

L'iter costitutivo del Consiglio di Bacino Padova Sud è stato caratterizzato da una lunga gestazione e a **conclusione di questo complesso iter, il Consiglio di Bacino è divenuto operativo da maggio del 2023. Con la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n. 1 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, venivano eletti i 6 componenti del Comitato di Bacino e con la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n.2 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino" veniva eletto il Presidente.**

A.1.2. Indirizzi programmatori preliminari

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Il 2023 è stato, dunque, l'anno di avvio dell'attività del Consiglio di Bacino Padova Sud che, seppure insediato, non risultava né "organizzato" né "operativo", condizioni cristallizzate dalla norma per perimetrare la titolarità di alcuni adempimenti.

Per il triennio 2024-2026 obiettivo strategico essenziale è pervenire all'acquisizione della piena titolarità su tutto il territorio d'ambito

Preme in tal senso rappresentare questi aspetti normativi al fine di delineare l'ambito programmatico che questo DUP declinerà poi in obiettivi strategici e operativi, Il Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/2006), nella Parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", all'art.204 comma 1 prevede che "*i soggetti che esercitano il servizio (ndr rifiuti) ... continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito (leggasi Consiglio di Bacino)*" e più espressamente all'art. 198 recita: "*... Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

Anche la norma regionale, L.R. 52/2012, istitutiva dei Consigli di Bacino, si esprime coerentemente al testo unico ambiente quando ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52, afferma che "*Una volta che gli istituiti Consigli di Bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali*" e continua all'art. 5 comma 8 disponendo che "*fino al subentro dei Consigli di Bacino nei rapporti giuridici attivi e passivi, rispetto a i contratti e concessioni in essere e all'affidamento della gestione operativa, i Comuni tornano ad acquisire la titolarità dei contratti di servizio con il conseguente mantenimento a livello comunale della competenza in ordine alla gestione amministrativa, tecnica e economica*".

In virtù del quadro sopra esposto è obiettivo strategico promuovere la liquidazione dei preesistenti Consorzi di Bacino PD3 e PD4.

Al fine di dare buon esito al processo di liquidazione del Consorzio Padova 4, in ottemperanza ai dispositivi di Legge, occorre concludere idoneo procedimento per l'allocazione del personale in ossequio al citato dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52.

A.2 QUADRO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

A.2.1. Obiettivi in riferimento al quadro normativo nazionale in materia di gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il quadro di riferimento in materia di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani evidenzia una continua evoluzione derivante da un lato dalla volontà del legislatore di cercare di superare una eccessiva frantumazione delle gestioni, dall'altro dall'avvio dell'attività di indirizzo e controllo attuata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.L. 1/2012, il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comprende le attività di *“raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero e/o lo smaltimento completo dei rifiuti”*.

La recente normativa nazionale (decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in vigore dal 26/09/2020) di recepimento delle direttive europee 851/2018 (sui rifiuti urbani) e 852/2020 (su imballaggi e rifiuti da imballaggio), pur innovando sul tema dell'assimilazione, ha confermato tale previsione esplicitando la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a recupero i propri rifiuti urbani.

L'art. 198 del d.lgs. 152/2006, come modificato dall'appena citata normativa, stabilisce invero che:

- comma 1: *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

- comma 2-bis: *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*.

Sul tema delle competenze è rimasto inalterato l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni comunali di governo del servizio rifiuti posto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, del decreto legge n. 138/2011: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

In coerenza con tali disposizioni nazionali, la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 riconosce ai Consigli di Bacino – enti di governo del servizio – le competenze in ordine alle “*funzioni di organizzazione e controllo del servizio*” (art. 3, comma 1) e in particolare (art. 3, comma 6):

a) *quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;*

b) *individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;*

c) *indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero;*

d) *approvazione e stipula del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;*

e) *determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*

f) *vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;*

g) *individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa vigente.*

h) *formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.*”

Ai medesimi Consigli di bacino, in discontinuità rispetto agli Enti responsabili di Bacino, è invece inibito lo svolgimento di “*attività di gestione operativa*” (art. 6, comma 7).

In questo quadro sarà obiettivo strategico partecipare attivamente all'attuazione del Piano Regionale Rifiuti che, attraverso le norme tecniche di attuazione e sulla scorta della disponibilità impiantistica, definisce gli obiettivi di qualità della filiera che gli enti regolatori sono tenuti a far proprie mediante processi di promozione, controllo e indirizzo della gestione.

A.2.1. Obiettivi in riferimento al quadro normativo nazionale in materia di affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il complesso quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali si incardina, altresì, nella progressiva attuazione della riforma dei pubblici servizi). Infatti, con la Legge 124/2015 recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, sono state attribuite importanti deleghe legislative a cui si aggiungono, di recente quelle proposte dal cosiddetto

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

DDL Concorrenza che all'art.6 prevede specifica delega al governo in materia di servizi pubblici locali.

Per quanto attiene a questo Ente, l'obiettivo strategico è individuare la forma di affidamento della gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che è il primo passo per individuare la procedura e procedere con la selezione del soggetto Gestore unico e unitario su scala d'ambito.

Spetta infatti al Consiglio di Bacino decidere per quale modello di gestione optare, ovvero se per l'affidamento del servizio:

- mediante procedura ad evidenza pubblica,
- o mediante partenariato pubblico - privato (società mista),
- o se attraverso l'affidamento in house providing ad una società che possenga i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

L'art. 3 bis, co. 1 bis, del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 148/2011 e rubricato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali") stabilisce, per quel che qui rileva, che "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 1 del presente articolo [...]".

La medesima disposizione prevede, al terzo periodo, che "gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, [...] e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi strutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari [...]. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”.

Con particolare riguardo alla relazione di cui all'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012, quest'ultimo articolo prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Alla luce delle succitate disposizioni normative la competenza ad approvare la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 va individuata non tanto in capo a ciascun comune partecipante al Consiglio di Bacino, bensì a quest'ultimo soggetto, legislativamente individuato quale ente di governo competente in materia di affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (in particolare, all'Assemblea di Bacino ex L.R. n. 52/2012).

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza (V Sez., n. 2275 dell'8/4/2019) intervenuta proprio in materia di servizio di raccolta rifiuti, ha chiarito che la relazione prevista dall'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012 è incumbente che va necessariamente e preliminarmente attuato dagli enti di governo – pena l'illegittimità di ogni successiva determinazione assunta in assenza di essa – posto che “nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali (mediante il ricorso al mercato, attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato, tramite società mista, ovvero attraverso l'affidamento diretto in house) l'Amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge [...]”.

Sempre secondo il Consiglio di Stato “le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono compiutamente essere illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, essendo peraltro richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo solo nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto mediante in house: in ogni caso, quale che sia la scelta di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica adottata dall'ente, si tratta di valutazioni che, riguardando l'organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative da parte del Comune, devono essere svolte in concreto, con un'analisi effettuata caso per caso e nel complesso”.

Questa complessità normativa impone una ancor più forte azione di vigilanza sui molteplici riflessi attuativi che questo Ente dovrà monitorare, verificare e promuovere. Infatti spetta all'Ente il

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

compito di individuare linee programmatiche e scelte operative volte a tradurre le indicazioni normative con particolare attenzione alla modalità di affidamento del servizio.

In ragione di quanto esposto, dopo aver scelto motivatamente quale sarà il modello di gestione per l'intero territorio del bacino, **occorrerà procedere alla predisposizione delle conseguenti attività necessarie per l'avvio della gestione operativa unitaria (indizione della gara ad evidenza pubblica per la selezione del gestore esterno ovvero affidamento del servizio ad apposita società in house).**

A.2.3. Obiettivi in riferimento al quadro normativo sul finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani

Per il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani la normativa italiana prevede una duplice opzione: il tributo (TA.RI) o la Tariffa avente natura corrispettiva (ossia, un'entrata di natura patrimoniale). Condizione per l'adozione di tale seconda opzione è l'implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conformi al DM 20 aprile 2017.

Relativamente al metodo di riconoscimento dei costi del servizio, si evidenzia che l'adozione della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova metodologia di elaborazione del PEF rifiuti con decorrenza dall'anno 2020: tale metodologia innova sotto una molteplicità di aspetti, sia formali che sostanziali, rispetto i metodi preesistenti.

Ad oggi e in attesa della revisione del tema delle competenze, per l'anno 2024 e quelli a venire, il Consiglio di Bacino svolgerà un ruolo attivo di direzione, coordinamento e regolazione del servizio anche mediante individuazione di subambiti regolatori e di PEF unici per ciascun subambito così da superare gradualmente la attuale frammentazione su scala comunale.

Il periodo regolatorio ARERA, 2024-2026 sarà l'orizzonte in cui attuare politiche di progressiva e graduale convergenza verso una programmazione unica su scala d'ambito.

A.2.3 Attività regolatoria dell'ARERA.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"* e già esercitati negli altri settori di competenza.

Nell'ambito di queste funzioni ARERA, a valle di un procedimento articolato, con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ha individuato un nuovo metodo tariffario per i rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021: una rivoluzione metodologica rispetto ai sistemi sinora in uso.

Detto provvedimento è stato il primo passo verso la progressiva composizione di un quadro regolatorio complesso e strutturato.

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Questi indirizzi, una volta assunta la forma di provvedimenti deliberativi costituiscono elemento fondante dell'attività del triennio e impatteranno in maniera rilevante sia sull'organizzazione del lavoro che sulle risorse necessarie per attuarli.

A.3 SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

A.3.1 Pianificazione attività del triennio 2024-2026

Alla luce del contesto delineato sul quadro normativo e sulla situazione della gestione del servizio rifiuti nel Bacino Padova Sud, e tenuto conto delle risorse umane e finanziarie disponibili, nell'espletamento delle funzioni affidate ai Consigli di Bacino dalla Legge regionale n. 52/2012, la programmazione dell'attività dell'Ente per il triennio 2024-2026 si ispirerà ai seguenti indirizzi strategici, che nella Sezione Operativa saranno declinati in puntuali obiettivi temporalmente scadenzati:

- a) pianificazione e programmazione del servizio rifiuti a livello di bacino ottimale;
- b) affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo "Servizio");
- c) regolamentazione di bacino del Servizio;
- d) definizione dei costi efficienti del servizio rifiuti in conformità alla nuova metodologia ARERA;
- e) vigilanza sull'erogazione del servizio;
- f) l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico.

a) Pianificazione e programmazione del servizio rifiuti a livello di bacino ottimale

La normativa regionale [art. 3, co. 6, lettere a) e b), legge regionale 52/2012] declina come segue le competenze di pianificazione e programmazione del servizio rifiuti dei consigli di bacino:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

In attuazione di tali previsioni, ciascun Consiglio di bacino è dunque chiamato a redigere un Piano rifiuti urbani per il bacino territoriale di propria competenza (Piano d'ambito rifiuti). Tale documento conterrà:

- ❖ una puntuale analisi dell'attuale modello gestionale ed assetto impiantistico dell'intero bacino ottimale;
- ❖ valutazioni e previsioni prospettiche di sviluppo del servizio e degli impianti;
- ❖ un modello gestionale dell'intera filiera dei rifiuti idoneo al raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali prescritti dalla vigente normativa.

Relativamente ai fabbisogni impiantistici, invece, l'ambito territoriale di riferimento è l'intero territorio regionale ed il documento di riferimento è il Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30/2015 e ora in fase di aggiornamento.

Il Piano d'ambito rifiuti (di seguito anche solo "Piano") prevederà tra i propri principi fondamentali (prescrizioni) quello della regolazione ed organizzazione unitaria del Servizio sull'intero bacino territoriale (capitolo 1, paragrafo 7): a tal fine il Consiglio di bacino si configura come strumento per l'esercizio in forma associata da parte dei comuni delle competenze regolatorie in ordine sia all'organizzazione del Servizio che al suo finanziamento.

Detto Piano sarà elemento costitutivo dell'affidamento della gestione del Servizio. La redazione di tale strumento è dunque attività prioritaria da realizzarsi ragionevolmente entro la fine del 2022.

b) Affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo "Servizio")

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Come rappresentato nel paragrafo A.2. il quadro ricomposto delle gestioni esistenti è quello ivi evidenziato e la forma di affidamento prevalente è ivi descritta.

A partire da questa rappresentazione si evidenzia che, a valle di una ricognizione approfondita, sarà necessario finalizzare in Assemblea un percorso di graduale convergenza dei servizi affidati. Parallelamente alla costruzione del Piano d'ambito e sulla scorta degli elementi di valutazione e programmazione che ne scaturiranno, l'Assemblea sarà chiamata a individuare una forma di affidamento così da avviare speditamente le procedure amministrative e pervenire quanto prima ad una gestione unica e unitaria.

L'obiettivo per il triennio è di pervenire anche a un unico regolamento di Bacino di gestione dei rifiuti urbani ed i singoli

I tempi di tale adozione dipenderanno dalla definizione, in sede di affidamento, della durata del periodo di transizione dall'attuale alla nuova organizzazione del Servizio, ma può sin d'ora essere prevista tra il 2024 al 2026.

d) Definizione dei costi efficienti del servizio rifiuti in conformità alla nuova metodologia ARERA

L'approvazione della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif (recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021") ha determinato per i Consigli di Bacino l'esigenza di dar corso ad un'attività di direzione, coordinamento e supporto ai comuni del bacino specificatamente rivolta all'esercizio delle loro competenze in tema di elaborazione dei singoli PEF rifiuti.

Secondo la definizione contenuta nel MTR (allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019), infatti, gli enti di governo del servizio si configurano come Enti territorialmente competenti (ETC) se sono costituiti ed operativi, mentre, in mancanza di una od entrambe tali condizioni, rimangono Enti territorialmente competenti i singoli Comuni.

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Per le motivazioni dettagliatamente illustrate in premessa, con l'avvento del MTR-“ è compito dell'ente d'ambito configurarsi come operativo anche in ordine all'esercizio di tale funzione.

Al Consiglio di Bacino, pertanto, spetterà per il periodo regolatorio 2024-2026 l'esercizio delle varie competenze previste dalla nuova metodologia, tra cui: la validazione dei dati e delle informazioni, l'assunzione delle pertinenti determinazioni (definizione dei coefficienti e parametri, decisione sull'eventuale istanza per il superamento del limite annuale), deliberazione del piano economico finanziario per singolo ambito tariffario, trasmissione all'Autorità delle deliberazioni tariffarie.

e) Vigilanza sull'erogazione del servizio

Tra le competenze riconosciute dalla legge regionale ai Consigli di bacino vi è anche quella di vigilare sulla corretta erogazione del servizio rifiuti da parte del/i gestore/i incaricato/i [art. 6, co. 3, lett. f), legge regionale 52/2012].

A seguito dell'affidamento del Servizio (precedente paragrafo 4.2) e della sottoscrizione del contratto di servizio, il Consiglio di Bacino assumerà una legittimazione anche contrattuale in ordine al controllo sull'erogazione del servizio in conformità alle previsioni contrattuali, mentre le singole Amministrazioni comunali continueranno ad essere preposte ai controlli sul territorio.

Il monitoraggio sulla qualità del servizio erogato potrà ulteriormente affinarsi una volta approvata la Carta dei Servizi per l'utente. In proposito, si rileva che l'efficace esercizio di tale compito di vigilanza sull'erogazione del servizio richiederà al Consiglio di Bacino di sviluppare ulteriormente i controlli di qualità sui servizi prestati.

Specifici controlli saranno in ogni caso attivati in caso di rilievi e/o richieste di chiarimento provenienti da altri Enti, quali il Ministero, la Regione, ecc..

In questo ambito si colloca anche l'incarico, assegnato dalla Regione Veneto ai Consigli di Bacino con la DGRV 445/2017, di vigilare sul corretto destino finale del rifiuto urbano non

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

differenziato (CER 200301) e degli scarti e dei sovralli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo, che non modificano le proprietà chimico-fisiche del rifiuto trattato.

Ciò allo scopo, fermamente perseguito dall'Amministrazione regionale, di massimizzare l'utilizzo degli impianti di smaltimento e recupero ubicati nel Veneto, dedicandoli prioritariamente al trattamento dei rifiuti urbani prodotti in loco, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182 bis del D.Lgs. 152/2016.

f) Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico

L'Ente di bacino, sotto la sorveglianza dell'organo di controllo, è chiamato, infine, a garantire il puntuale e corretto assolvimento dei numerosi e complessivi adempimenti posti in capo all'Ente in quanto pubblica amministrazione, ancorché di piccole dimensioni, quali in particolare quelli previsti nei seguenti campi:

- ✓ Contabilità, Bilancio e pagamenti;
- ✓ Acquisti beni e servizi e assegnazione incarichi;
- ✓ Anticorruzione e trasparenza;
- ✓ Gestione personale

In tal senso si darà continuità all'attività iniziata arricchendola con l'approvazione del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, nonché degli altri regolamenti funzionali alla gestione ordinaria.

A.3.2) Investimenti e opere pubbliche

Il Consiglio di Bacino, in coerenza con la propria natura di Ente di regolazione e non di gestione, non svolge alcuna attività di gestione operativa e, conseguentemente, non è direttamente coinvolto in investimenti (che invece rimangono demandati alla società di gestione e/o ai singoli enti locali).

Per tale ragione non sono previste spese di investimento, fatta salve le previsioni per l'acquisto della strumentazione informatica e arredo necessaria alla strutturazione organizzativa dell'Ente.

Nel corso del triennio di riferimento non sono previste opere pubbliche.

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

È fatto salvo l'investimento di natura immateriale consistente nelle attività necessarie all'aggiornamento del Piano d'Ambito e all'eventuale attivazione della Valutazione Ambientale Strategica.

A.3.3) Programmi e progetti di investimento in corso e non conclusi

Non ci sono attività in corso né di immediata attivazione, essendo il 2022 il primo anno di attività dell'Ente.

A.3.4) Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il Consiglio di Bacino Padova Sud, una volta operativo, sarà finanziato con quota dei proventi del Servizio Integrato rifiuti che il gestore è tenuto a riversare all'ente a copertura delle spese di funzionamento attualmente definite dal Metodo tariffario rifiuti disposto dall'ARERA .

Nelle more dell'approvazione ARERA della proposta tariffaria MTR la quota destinata al finanziamento dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino (per gli anni 2024-2025-2026) viene determinata come segue tenuto conto delle quote già accantonate per il 2023 dai Comuni:

- - quota per l'anno 2024: 1,00/euro abitante anno;
- - quota per gli anni 2025 e 2026: 1,00 euro/abitante per anno, salvo eventuali altre variazioni

A.3.5) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

La spesa corrente prevista per il triennio è così riassunta:

- euro 277.408,00 per il 2024,
- euro 277.408,00 per il 2025.
- euro 277.408,00 per il 2026.

tutte le spese sono previste per l'assolvimento della funzione propria del Consiglio di Bacino.

A.3.6) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.

Si rimanda all'analisi effettuata nel PEG e nel DUP.

A.3.7) La gestione del patrimonio.

Il Consiglio di Bacino Padova Sud non dispone di proprietà immobiliari o di un patrimonio proprio.

In fase di avvio dell'ente, vengono utilizzati degli spazi messi a disposizione da altro Ente in Convenzione.

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

A.3.8) Reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.

Nel corso del triennio non sono previste entrate straordinarie di parte capitale.

A.3.9) Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità.

Nel corso del triennio non sono previsti accensioni di mutui e prestiti e nel corso del triennio non si prevede ricorso ad indebitamento.

A.3.10) Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Nel corso del triennio si prevede il costante mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, l'equilibrio generale e della situazione di cassa, non essendo previste situazioni in grado di alterare le relative risultanze previsionali.

A.3.11) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa e la programmazione del personale.

Allo stato attuale l'Ente non dispone di una struttura organizzativa propria che inizierà ad essere presente dal 2024 .

E' stato nominato il Direttore dal 1 giugno 2023 in comando parziale dal Comune di Padova che avrà la responsabilità organizzativa e gestionale degli uffici. Il Direttore istruirà le deliberazioni ed esprimerà i prescritti pareri

E' dunque fondamentale avviare nel 2024 il processo di strutturazione dell'Ente mediante il reperimento di risorse umane che consentano di far fronte alle esigenze ordinarie di gestione del Consiglio di Bacino nonché alle attività specifiche delegate dai Comuni in tema di regolazione del servizio rifiuti.

In questa prima fase di organizzazione e avvio dell'Ente, pensata con riferimento al triennio 2024-2026 si è ipotizzato la progressiva copertura del presente organigramma:

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Figura 1: Organigramma



numero posizioni totali previste: 7

Per ottemperare a una prima stabilizzazione sia dell'Area Tecnica che dell'area amministrativa- economico- finanziaria è dunque prioritario acquisire le seguenti figure:

- 1 risorsa con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D1/D3 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all' area AMMINISTRATIVA-ECONOMICO-FINANZIARIA Unità Operativa "Affari generali – Personale – Assistenza agli organi".
- 1 risorsa con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1/D3 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'AREA TECNICA;
- 1 risorsa con qualifica di Istruttore amministrativo - categoria C3 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'AREA AMMINISTRATIVA;

In tal modo si intende offrire all'Ente quell'autonomia e quella capacità gestionale e di esercizio di responsabilità avente le caratteristiche dell'organicità, della continuità e della stabilità, superando di fatto la provvisorietà e discontinuità scontata in questo primo anno.

.Nelle more di finalizzazione delle procedure da avviare, al fine di sopperire esigenze contingenti e nelle more del potenziamento dell'area amministrativa si preferirà nel breve e medio termine una ricerca di personale a supporto della struttura secondo le seguenti modalità elencate in ordine gerarchico di preferenza:

- Comando/assegnazione da altro ente non necessariamente finalizzati al trasferimento definitivo;

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

- Convenzioni, verificata la disponibilità di altri enti, che permettano l'utilizzo di risorse già in disponibilità presso detti enti (a completamento orario, extra-orario, in frazione dell'orario);
- Ricorso a risorse esterne, ad alta specializzazione, con contratto di collaborazione occasionale o libero-professionale, in affiancamento temporaneo al personale in servizio.

A.12) La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Non risultano beni immobili alienabili e/o valorizzabili.

B) SEZIONE OPERATIVA

Programmazione del personale nel triennio 2024/2025/2026.

Alla luce del recente riassetto normativo e delle nuove regole assunzionali introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (decreto crescita) e relativo decreto attuativo 17 marzo 2020, si è resa necessaria una verifica anche di tipo giurisprudenziale relativa all'applicabilità di detta norma al Consiglio di Bacino.

In sintesi, appare sostenibile l'assunzione che il nuovo impianto normativo individui nel perimetro applicativo solo i Comuni. Sono invece esclusi gli enti locali altri, che differiscono radicalmente dai comuni sotto il profilo finanziario e che hanno quasi sempre un rapporto tra spesa ed entrate del tutto anomalo, proprio in ragione della parziale (e ovviamente strumentale ai comuni) articolazione delle loro attività e di ciò che ne consegue in termini dotazionali e di bilancio.

In ragione di ciò appare utile riferire la capacità assunzionale al comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 che stabilisce che *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55” (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012).*

E' del tutto evidente che trattandosi di Ente di nuova istituzione questo riferimento normativo consente di identificare il perimetro normativo di riferimento, se non altro escludendo dall'applicazione della legge 58/2019 ma non consente la applicazione dei limiti di spesa in quanto non esistono precedenti confrontabili.

In ragione di ciò si dà atto che nell'assoluto rispetto dei principi di efficienza e economicità del azione della pubblica amministrazione è consentito procedere a un primo reclutamento di personale fatto salvo il rispetto delle previsioni di bilancio e la sostenibilità nel tempo di queste assunzioni.

Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Con riferimento invece alla capacità assunzionale gli enti non soggetti al patto possono assumere nella misura delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Ora atteso che detta fattispecie non è applicabile al nascente Consiglio è però opportuno introdurre una specifica previsione ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52, *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)”*:

“Una volta che gli istituiti Consigli di Bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali”

La norma citata introduce quindi una forma di “prelazione” e “riserva” rispetto la procedura selettiva pubblica che deve essere tradotta come vincolo non superabile nella modalità di selezione.

La disposizione dell'art. 5, comma 6, della L.R. 52/2012 ha un'evidente difficoltà applicativa, in quanto l'assorbimento nel Consiglio di Bacino comporterà per i dipendenti un cambio di CCNL di riferimento (dal CCNL di tipo privatistico di Federutility al CCNL di tipo pubblicistico delle Funzioni locali);

- il Consorzio Padova 4 ha in carico n. 1 amministrativo (assimilabile alla categoria C) e si è delineato il percorso per la liquidazione del Consorzio Bacino Padova 4 e per l'assorbimento del relativo personale mediante procedimento riservato di selezione da attuare nei primi mesi del 2024.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2024/2026

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

A) Criteri di valutazione

Il Consiglio di Bacino Padova Sud Ente con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è stato istituito in data 12 febbraio 2020 da parte dei Comuni del Bacino Padova Sud mediante la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, di apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio rifiuti ai sensi della L.R. n. 52/2012. L'operatività economico-finanziaria del Consiglio di Bacino viene avviata con decorrenza 1 gennaio 2022, subentrando nei rapporti giuridici del Consorzio di Bacino Padova 2 ancora in liquidazione.

Le entrate derivano da contributi dei Comuni partecipanti pari ad Euro 1,00 per abitante residente, come deliberato dall'Assemblea di bacino.

Le entrate complessive annue previste da contributo sono pari ad Euro 275.075,00 sulla base degli abitanti residenti nei vari Comuni del Bacino alla data del 31/12/2020, riconosciute e approvate dai Comuni all'interno del Piano Economico-Finanziario del servizio rifiuti (PEF rifiuti).

Tale contributo di funzionamento a carico del PEF rifiuti costituisce l'esclusiva fonte di finanziamento del Consiglio di Bacino, a cui sono precluse per legge attività di gestione diretta, stante il ruolo di Ente di Governo.

Per l'esercizio 2023 sono state effettuate le previsioni di spesa tenendo conto della attuale dotazione organica e organizzativa materiale al Consiglio di Bacino stesso, contenuta anche nel Documento Unico di programmazione approvato dall'Assemblea.

In particolare la dotazione organica ad oggi vede l'assunzione a tempo indeterminato, per assorbimento di parte del personale di comparto del Consorzio di bacino PD 4, come previsto dalla LR n. 52/2012 e dalla convenzione istitutiva dell'Ente, e cioè di un istruttore amministrativo, con la presenza a comando parziale anche del Direttore.

Struttura del bilancio

Per gli stanziamenti di entrata e spesa nel bilancio triennale 2024-2026 si sono adottati i seguenti criteri:

a) le entrate di parte corrente sono riferibili quasi interamente al contributo di finanziamento dei Comuni finanziato con il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti. La sua quantificazione annua, stabile in tutto il triennio, corrisponde all'applicazione dell'aliquota unitaria di Euro 1,00 per abitante residente calcolata sui residenti da ultimo censimento del 2022 nei Comuni partecipanti al Bacino;

b) per le altre entrate di parte corrente sono di entità marginale euro 100,00, stabili nel triennio, e riferibili in particolare ad interessi attivi maturati sul conto di tesoreria;

d) le spese di parte corrente sono interamente finanziate da entrate di parte corrente e sono distinte per missione, programma e macroaggregato.

Entrate e uscite non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
2. condoni;

3. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
4. entrate per eventi calamitosi;
5. alienazione di immobilizzazioni;
6. le accensioni di prestiti;
7. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

1. le consultazioni elettorali o referendarie locali,
2. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
3. gli eventi calamitosi,
4. le sentenze esecutive ed atti equiparati,
5. gli investimenti diretti,
6. i contributi agli investimenti.

Si segnala che la presenza di spese non ricorrenti maggiori alle relative entrate sia un dato positivo in quanto significhi che il bilancio ordinario dell'ente abbia le disponibilità necessarie non solo a fronteggiare le spese ripetitive, quali ad esempio le spese del personale, ma anche una parte di quelle spese che vengono fatte saltuariamente in base alle disposizioni di legge o necessità straordinarie del comune.

FCDE e Altri fondi

Nel bilancio di previsione, relativamente al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, non si rilevano capitoli a rischio in quanto tutte le entrate dell'ente provengono da altre amministrazioni pubbliche e quindi non richiedono l'accantonamento al fondo, come indicato al punto 9.9 del principio contabile all. 4/1.

Fondo di riserva di competenza:

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa:

La consistenza del fondo di riserva di cassa previsto risulta nei limiti previsti dalla legge.

Non si rilevano quote di avanzo da destinare agli investimenti.

B) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento possono essere costituite da:

- le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- le entrate in conto capitale (titolo 4);
- le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Per gli anni del bilancio non si prevedono investimenti.

C) FPV che coprono investimenti non ancora definiti

Non sussiste la fattispecie.

D) Elenco Garanzie prestate a favore di altri

Non sussiste la fattispecie.

E) Oneri da strumenti derivati o finanziamenti che li comprendono in parte

Non sussiste la fattispecie.

F) Organismi strumentali e partecipati

Non sussiste la fattispecie.

G) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Non sussiste la fattispecie.

Altre informazioni riguardanti le previsioni

Nulla da segnalare.

PEG 2024
ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione e 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024									
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0	0	0											
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0	0	0											
				Utilizzo avanzo di Amministrazione		0	0	0											
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0	0	0											
				Fondo di Cassa						0									
2	TRASFERIMENTI CORRENTI																		
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche																	
2	101	102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali										275075	275075	275075	0	275075		
2	101	102	1010.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	SALVATORE LAURA	275075	275075	275075	0	275075	2010102003	2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	SALVATORE LAURA					
						TOTALE TIPOLOGIA 101	275075	275075	275075	0	275075								
						TOTALE TITOLO 2	275075	275075	275075	0	275075								
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																		
3	300	Interessi attivi																	
3	300	300	Altri interessi attivi										100	100	100	0	100		
3	300	300	10000.1	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SALVATORE LAURA	100	100	100	0	100	3030303001	3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	SALVATORE LAURA					
						TOTALE TIPOLOGIA 300	100	100	100	0	100								
						TOTALE TITOLO 3	100	100	100	0	100								
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																		
9	100	Entrate per partite di giro																	
9	100	100	Altre ritenute										2233	2233	2233	0	2233		
9	100	100	634.0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - PARTITE DI GIRO	SALVATORE LAURA	2233	2233	2233	0	2233	9010102001	9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	SALVATORE LAURA					
						TOTALE TIPOLOGIA 100	2233	2233	2233	0	2233								
						TOTALE TITOLO 9	2233	2233	2233	0	2233								
RIEPILOGO PER TITOLI																			
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										0	0	0	0	0				
2	TRASFERIMENTI CORRENTI										275075	275075	275075	0	275075				
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										100	100	100	0	100				
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										0	0	0	0	0				
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										0	0	0	0	0				
6	ACCENSIONE DI PRESTITI										0	0	0	0	0				
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE										0	0	0	0	0				
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										2233	2233	2233	0	2233				
						TOTALE TITOLI	277408	277408	277408	0	277408								
						TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	277408	277408	277408	0	277408								

